

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3289/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità ha firmato l'Atto finale dei negoziati GATT dell'Uruguay Round che istituisce un'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata OMC);

considerando che l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC (in prosieguo denominato «ATA») disciplinerà il commercio tra tutti i membri dell'OMC dei prodotti tessili e dell'abbigliamento fino a quando non saranno stati integrati nelle norme e discipline normali ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA; che è quindi opportuno estendere l'ambito del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽²⁾, in modo da ricomprendere i prodotti tessili elencati nell'allegato dell'ATA che non sono stati integrati nelle norme e discipline normali dell'OMC ed originari dei membri OMC;

considerando che l'articolo 2 dell'ATA prevede l'integrazione di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento nei regimi e discipline normali in tre fasi; considerando che è quindi necessario prevedere una chiara procedura comunitaria per la selezione dei prodotti da integrare e da notificare all'OMC in ogni fase;

considerando che l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC stabilisce altresì i coefficienti di aumento annui che si applicheranno automaticamente ai limiti quantitativi residui della Comunità sulle importazioni da membri dell'OMC per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC; che è pertanto oppor-

tuno che i limiti quantitativi comunitari stabiliti nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda le importazioni da membri dell'OMC siano modificati in corrispondenza di ciascuna fase dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC attraverso la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento e che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sia emendato in tal senso;

considerando che è necessario modificare le clausole di salvaguardia di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93 per farli rientrare nelle clausole di salvaguardia contenute nell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'OMC per quanto riguarda le importazioni dei membri dell'OMC;

considerando che l'ATA rafforza la disciplina in materia di elusione di limiti quantitativi che interessa paesi terzi con i quali la Comunità non ha concluso accordi bilaterali; considerando che è quindi opportuno prevedere una procedura comunitaria per applicare dette nuove disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

a) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica:

- alle importazioni di prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli ed altre intese, elencati nell'allegato II;
- alle importazioni di prodotti tessili che non sono stati integrati nell'Organizzazione del commercio mondiale (OMC) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 dell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento (ATA), come elencato nell'allegato X e che sono originari di paesi terzi, membri dell'OMC, elencati nell'allegato XI.»

b) alla fine dell'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modifica l'allegato X del presente regolamento al fine di integrare i rimanenti prodotti elencati nell'allegato X nell'OMC in tre fasi, come segue:

⁽¹⁾ Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1).